



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N.05 del 25/02/2021

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SINDACO, SIG. ANGELO BERTAGNA, DEI POTERI GESTIONALI DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.53, COMMA 23, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 E SS.MM.II..

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 10,30 presso la residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge ed in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone sotto indicate.

Risultano presenti:

		<i>Presenti</i>
Sindaco	Bertagna Angelo	SI
Assessore Vice-Sindaco	Baruffato Maurizio	SI
Assessore	Andena Gabriele	NO
<i>Totale presenze</i>		<i>02</i>

Partecipa il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Angelo Bertagna in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SINDACO, SIG. ANGELO BERTAGNA, DEI POTERI GESTIONALI DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.53, COMMA 23, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 E SS.MM.II..

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 04/11/1999, successivamente e ripetutamente modificata da diverse Deliberazioni dell'Organo esecutivo dell'Ente, ed in particolare, da ultimo dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 18/11/2010, esecutiva ai sensi di legge.

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2001 n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto l'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato “*Funzioni e responsabilità della dirigenza*”, recante il principio generale “*della c.d. distinzione funzionale tra politica ed amministrazione*”, secondo cui “*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*”.

Visto l'art. 107, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato “*Funzioni e responsabilità della dirigenza*”, secondo cui le attribuzioni dei dirigenti, come sopra definite, “*possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative*”.

Preso atto che la possibilità di deroga al criterio di attribuzione delle competenze fondato sulla distinzione tra politica ed amministrazione, prevista dal citato art. 107, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è stata di fatto aggiornata con l'approvazione della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, che all'art. 53, comma 23 – successivamente modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 – sancisce la norma secondo cui negli Enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi può attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità delle Aree/Settori funzionali in cui l'Ente è articolato ed il conseguente potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La *ratio* della summenzionata disposizione normativa, che appunto consente il coinvolgimento degli organi politici nella gestione, va ricercata nella necessità di garantire comunque l'erogazione dei servizi negli Enti aventi una tecnostuttura costituita da poche unità, congiuntamente al contenimento degli esborsi per spese di personale.

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile che, in riferimento al principio della separazione tra politica e amministrazione, ha stabilito che “*è indubitabile che la separazione tra gestione e indirizzo politico sia un principio fondamentale dell'organizzazione pubblica delineatosi nel corso degli anni '90; tuttavia, come ricavabile dalla giurisprudenza della Consulta in materia di spoils system (sentenze nn. 233 del 2006; 103 e 104 del 2007; 161 del 2008; 81 del 2010; 124 del 2011) si tratta di un principio che – pur avendo un fondamento costituzionale – rimane di matrice legislativa ordinaria*”. Pertanto, il principio di separazione tra politica e amministrazione “*esprime uno dei possibili moduli organizzativi attraverso cui realizzare i principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art.97 Cost. ed il Legislatore è libero di individuare modelli alternativi e diversi, che prevedono vari livelli di compenetrazione o separazione tra politica e gestione, salvo il limite costituzionale di ragionevolezza di tale scelte, imposto dal citato art.97 Cost.*” L'art. 53, comma 23 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 costituirebbe “*un caso paradigmatico in cui il Legislatore, in presenza di un'esigenza ragionevole, costituzionalmente rilevante in quanto collegata al buon andamento (segnatamente l'esigenza di contenere i bilanci nei Comuni di più modeste dimensioni) ha optato per un parziale ritorno alla commistione fra politica e amministrazione*”. (Cfr., *ex multis*, Deliberazione n.59/2012/PAR della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Lombardia).

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui è da escludersi che la possibilità contemplata dall'art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 possa operare nei confronti della Giunta in sede collegiale, potendo la responsabilità degli uffici e dei servizi essere affidata soltanto in capo al componente dell'organo esecutivo, *uti singulo* (Cfr., *ex multis*, TAR Calabria, Catanzaro, Sez I, 06/06/2012 n.538, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 10/05/2012 n.814).

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10/01/2019, avente per oggetto "Attribuzione al Sindaco *pro tempore*, Sig. Angelo Bertagna, dei poteri gestionali dell'Area Amministrativa/Finanziaria ed all'Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell'Area Tecnica/Manutentiva ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii."

Preso atto che con nota Prot. 3773 in data 30/10/2020 il Sindaco Sig. Angelo Bertagna, ha comunicato che con decorrenza dal mese di novembre 2020 e sino a data da destinarsi, causa impedimento personale, sarebbe stato assente e quindi avrebbe avuto difficoltà a presentarsi quotidianamente in Comune per espletare anche le mansioni legate al ruolo di Responsabile Area Amministrativo/Contabile.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 16/11/2020, avente per oggetto "Attribuzione al Vice Sindaco, Sig. Maurizio Baruffato, dei poteri gestionali dell'Area Amministrativa/Finanziaria ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.", con la quale, preso atto dell'impedimento personale del Sindaco ad espletare i poteri gestionali correlati all'Area Amministrativo/Contabile, è stato deciso di nominare Responsabile della predetta Area funzionale il Vice Sindaco, Sig. Maurizio Baruffato.

Preso atto del sopravvenuto venir meno delle cause di impedimento personale del Sindaco, ostante al regolare espletamento dei poteri gestionali correlati all'Area Amministrativo/Contabile.

Ritenuto di avvalersi, per tutto quanto sopra esposto, della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri tra organi burocratici ed organi politici, riconosciuta dall'art. 53, comma 23 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di conferire pertanto con decorrenza 01/03/2021 e sino a diversa successiva eventuale determinazione la responsabilità dell'Area Amministrativa/Finanziaria ed il correlato potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale al Sindaco, Sig. Angelo Bertagna.

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui "*Si deve dunque ritenere che l'art.53, comma 23, della legge 388/2000, configurandosi quale norma speciale, prevalga sulla disciplina di portata generale in materia di inconfiribilità e incompatibilità, introdotta successivamente ad opera del D.lgs n.39/2013, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190"*". (Cfr., *ex multis*, Parere 167 del 01.12.2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Molise). Si legge infatti nell'articolato motivazionale del parere "*La norma in esame, dunque, assume carattere di specialità e si pone quale limite all'applicazione del generale principio della successione delle leggi nel tempo. Da ciò deriva che il principio contenuto nella norma speciale risulta insuscettibile di abrogazione tacita o implicita da parte di una norma generale sopravvenuta*". A tale conclusione, era già pervenuta anche l'ANCI che, pronunciandosi sulla medesima questione, in un proprio parere del 18 settembre 2014, aveva rilevato che la deroga introdotta dall'art. 53, comma 23, della Legge 388/2000 è tanto più significativa a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 39/2013, evidenziando che "*la portata disapplicativa della norma lascia presumere, in assenza di indicazioni contrarie, che in quanto lex specialis debba prevalere sulle disposizioni generali in tema di incompatibilità, escludendo quindi un'ipotesi di abrogazione tacita*".

Chiarito che tra le forme di autonomia di cui gode l'Ente Locale ai sensi dell'art.3, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n.267, rientra l'autonomia organizzativa, per cui spetta a ciascun Ente disegnare, in concreto, la propria organizzazione delle funzioni, avvalendosi dei vari strumenti normativi messi a disposizione dall'ordinamento giuridico.

Acquisiti ed allegati, ai sensi dell'art. 49, comma II, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Vice Sindaco, nella qualità di Responsabile Area Amministrativo/Contabile.

Con votazione unanime favorevole, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. Di attribuire al Sindaco, Sig. Angelo Bertagna, con decorrenza dal 01/03/2021 e sino a diversa futura eventuale determinazione - ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii. - le competenze e la relativa responsabilità dei servizi ricompresi nell'ambito dell'Area Amministrativa/Finanziaria dell'Ente.
2. Di dare atto che, per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Area di responsabilità assegnata, il Sindaco si avvarrà dell'attività lavorativa del sotto indicato personale:
 - dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Cat D Posizione Economica D4, Ernesta Crespi;
 - dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Cat. C Posizione Economica C5, Roberto Permunion.
3. Di dare atto che i dipendenti indicati al precedente punto n.2 sono titolari, per quanto di rispettiva competenza, di Token per l'apposizione della firma digitale e sono abilitati ad accreditarsi presso le diverse piattaforme telematiche per l'espletamento degli adempimenti d'ufficio.
4. Di dare atto che con il presente atto si contribuisce a ridurre il costo del personale in quanto le funzioni di responsabile verranno svolte gratuitamente dal Sindaco senza attribuzione di alcun trattamento economico previsto dai CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali.
5. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi nonchè in forma permanente sul sito istituzionale del Comune di Galliate Lombardo nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione di I° livello "*Organizzazione*", sottosezione di II° livello "*Articolazione degli Uffici*".

Con successiva, separata ed unanime votazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SINDACO, SIG. ANGELO BERTAGNA, DEI POTERI GESTIONALI DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.53, COMMA 23, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile.

Galliate Lombardo, 25/02/2021

Il Responsabile Area Amministrativo/Contabile
Maurizio Baruffato

Deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 25/02/2021

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SINDACO, SIG. ANGELO BERTAGNA, DEI POTERI GESTIONALI DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.53, COMMA 23, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 E SS.MM.II..

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Angelo Bertagna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
ART. 134 DEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Registro N. _____

Si certifica che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 32 della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata dal 26/02/2021 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Galliate Lombardo, 26/02/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Roberto Permunion

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Galliate Lombardo, 25/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba
